

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

---

**N. 1953**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(D'ALEMA)

**e dal Ministro della difesa**

(PARISI)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(AMATO)

**col Ministro della giustizia**

(MASTELLA)

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

(PADOA-SCHIOPPA)

**col Ministro dello sviluppo economico**

(BERSANI)

**e col Ministro del commercio internazionale**

(BONINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 2008

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per la reciproca protezione della proprietà intellettuale nell'ambito della cooperazione bilaterale tecnico-militare, fatto a Bari il 14 marzo 2007

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Analisi tecnico-normativa .....	»	6
Analisi dell'impatto della regolamentazione .....	»	8
Disegno di legge .....	»	10
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede .....	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - La proposta di Accordo si inserisce nel più ampio quadro dei rapporti politico-economici tra l'Italia e la Federazione russa, i quali hanno favorito l'interazione reciproca nel settore tecnico militare e della ricerca scientifica.

Il notevole potenziale tecnico-scientifico ed il «*know-how*», presente in Russia, in campo militare, ha notevolmente incentivato gli investimenti della industria italiana nel settore della ricerca tecnologica avanzata, dando vita a forme di collaborazioni industriali ed allo sviluppo di programmi comuni nel settore degli armamenti.

Tali collaborazioni sono disciplinate attualmente dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nei settori tecnico-militare e dell'industria per la difesa, fatto a Roma il 14 novembre 1996 e ratificato con legge 14 ottobre 1999, n. 397, e dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla reciproca protezione delle informazioni classificate (firmato a Mosca il 12 aprile 2000), in cui risulta chiaro l'intento di entrambi i Governi di garantire la protezione delle informazioni classificate, scambiate nell'ambito non solo tecnico-militare ma anche politico ed economico.

La necessità di sottoscrivere l'Accordo in questione deriva, pertanto, dal fatto che la proprietà intellettuale che emerge nell'ambito della ricerca tecnologico-militare costituisce area di eccellenza, e pertanto richiede la più estesa protezione possibile a tutela della difesa e dell'industria italiana.

Lo scopo dell'Accordo è quello di tutelare i diritti di proprietà intellettuale sorti nell'ambito della cooperazione tecnico-militare bilaterale, al fine di prevenire ogni tipo di

violazione derivante dall'utilizzo indiscriminato di tali diritti, di garantire all'industria italiana un'adeguata protezione dei risultati delle attività intellettuali che emergono dalla cooperazione bilaterale, e disciplinare altresì una materia così importante quale la proprietà intellettuale, con norme *ad hoc*, al fine di evitare all'industria penalizzazioni con il ricorso a regole dettate caso per caso.

Il testo dell'Accordo si compone di 11 articoli. In particolare:

- l'articolo 1, «*Definizioni*» chiarisce il significato della terminologia tecnica presente nell'Accordo;

- l'articolo 2, «*Scopo*» definisce lo scopo dell'Accordo da attuare nel rispetto delle legislazioni in vigore nei rispettivi Paesi, ed in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale;

- l'articolo 3, «*Autorità Delegate*» nomina gli Enti responsabili dell'attuazione dell'Accordo;

- l'articolo 4, «*Protezione della Proprietà Intellettuale*» prevede le modalità relative alla protezione della proprietà intellettuale nell'ambito della cooperazione tecnico-militare bilaterale. Lo scambio di esperienze ed informazioni non comporta oneri in quanto le Parti le assicurano attraverso l'esperienza acquisita dalla partecipazione ad altri Accordi internazionali sulla stessa materia;

- l'articolo 5, «*Contratti*» individua principi generali da considerare nella stesura di futuri contratti che i Governi e/o le industrie andranno a stipulare nel corso della cooperazione tecnico-militare bilaterale;

- l'articolo 6, «*Utilizzo dei risultati delle attività intellettuali*» chiarisce che l'utilizzo dei risultati delle attività intellettuali ottenuti nel corso della cooperazione ed, in

particolare quello dei diritti di proprietà intellettuale pregressa, sarà disciplinato nei futuri contratti che i Governi e/o le industrie andranno a stipulare nel corso della cooperazione tecnico-militare bilaterale;

- l'articolo 7, «*Prevenzione dall'uso illegittimo dei Risultati delle attività intellettuali*» prevede disposizioni finalizzate a prevenire ed impedire lo sviluppo, la produzione, l'utilizzo, e/o il trasferimento a Parti terze di ogni prodotto di destinazione militare che sia realizzato utilizzando la proprietà intellettuale pregressa e quella emergente, ed i risultati delle attività intellettuali dello Stato dell'altra Parte e/o Contraente, in assenza del loro consenso scritto;

- l'articolo 8, «*Brevetti*» rimanda alle decisioni delle Parti e/o dei Contraenti, la scelta concernente l'opportunità di brevettare i risultati delle attività intellettuali ovvero di trattarli come informazioni riservate, disciplinando le relative procedure per la presentazione della domanda di brevetto;

- l'articolo 9, «*Risoluzione delle controversie*» precisa che eventuali controversie sull'interpretazione ed applicazione dell'Accordo in esame verranno risolte unicamente mediante negoziazioni tra le Parti. La risoluzione di tali controversie si avvarrà degli strumenti messi a disposizione dalla legislazione vigente del Ministero della giustizia;

- l'articolo 10, «*Protezione delle Informazioni riservate*» prevede norme per la trattazione delle informazioni riservate. Per quel che concerne la trattazione delle informazioni classificate, l'articolo rinvia alla disciplina contenuta nell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della

Federazione russa sulla reciproca protezione delle informazioni classificate, firmato a Mosca il 12 aprile 2000;

- l'articolo 11, «*Entrata in vigore, durata, cessazione della validità, ritiro*» stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta; avrà durata di cinque anni e sarà automaticamente rinnovato dopo detto termine per ogni quinquennio successivo. Inoltre prevede disposizioni in materia di cessazione della validità e di ritiro dell'Accordo.

Dal punto di vista gestionale il controllo e l'attuazione dell'Accordo è demandata alle autorità delegate di cui all'articolo 3.

L'Accordo con la Russia non incide su leggi o regolamenti in vigore, né li modifica, né comporta norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Per quanto sopra, l'Accordo in esame non prevede arbitrati o regolamenti giudiziari, non importa variazioni del territorio, oneri alle finanze o modificazioni di leggi, tuttavia si ritiene opportuno che la sua ratifica avvenga con legge di autorizzazione, attesa la delicatezza della materia ed in considerazione che accordi con la Federazione russa aventi ad oggetto materie simili sono entrati in vigore con analoga procedura.

Dall'applicazione del presente Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la prescritta relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

RELAZIONE TECNICA

L'Accordo per la reciproca protezione della proprietà intellettuale nell'ambito della cooperazione tecnico-militare bilaterale rientra nel quadro di analoghi Accordi governativi sulla materia che l'Italia ha sottoscritto con altri Paesi.

L'Accordo in argomento non contiene previsioni che comportino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

*a) Necessità dell'intervento normativo*

Il ricorso ad un disegno di legge si rende necessario in quanto l'Accordo in questione, analogamente ad altri accordi già conclusi da parte italiana con altri Paesi, prevede, per il contenuto di alcune sue disposizioni (in particolare gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8) al fine della sua entrata in vigore, l'autorizzazione del Parlamento italiano alla ratifica da parte del Capo dello Stato.

*b) Analisi del quadro normativo*

Si ritiene che la legge di ratifica non debba prevedere norme di adeguamento della legislazione nazionale vigente.

*c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Si ritiene che l'attuazione dell'Accordo in questione non incida su leggi e regolamenti vigenti.

*d) Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Si conferma la non conflittualità dell'Accordo in questione con la normativa europea.

*e) Compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a Statuto speciale.

*f) Coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali*

Si ravvisa che l'intervento normativo non determina alcun impatto in materia.

*g) Assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione*

Non sussistono rilegificazioni e si ha piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

2. ELEMENTI DI *DRAFTING* E LINGUAGGIO NORMATIVO

Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative non coerenti con quelle in uso.

L'Accordo in parola non contiene riferimenti normativi e non introduce modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

3. ULTERIORI ELEMENTI DA ALLEGARE ALLA RELAZIONE

Non esistono pendenze di giudizi di costituzionalità.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

L'importanza di disporre di un quadro giuridico appropriato per le industrie della Difesa di ciascuno dei due Paesi che intendono sviluppare programmi comuni nell'ambito tecnico-militare, nonché la cooperazione bilaterale tra le dette industrie e le organizzazioni dei due Paesi hanno indotto i Governi della Repubblica italiana e della Federazione russa ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo per la reciproca protezione della proprietà intellettuale nell'ambito della cooperazione tecnico-militare bilaterale. Tale Accordo è il primo volto a regolare la suddetta materia tra le due Parti contraenti.

Con tale Accordo le Parti contraenti si impegnano a garantire efficace protezione della proprietà intellettuale nel proprio territorio, in conformità alle loro leggi e regolamenti nazionali e ai rispettivi accordi internazionali.

*1. Ambito dell'intervento: destinatari diretti ed indiretti*

Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di Difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero della difesa italiano ed il Ministero della giustizia russo. In particolare, il soggetto individuato come responsabile per la realizzazione dell'Accordo è, per la parte italiana, il Segretariato generale della difesa - Direzione nazionale degli armamenti. Destinatari indiretti dell'intervento sono le Industrie operanti nel settore della tecnologia e degli equipaggiamenti militari (persone fisiche o giuridiche, enti pubblici, imprese, aziende, associazioni, eccetera di ciascuno dei due Paesi).

*2. Obiettivi e risultati attesi*

L'Accordo si propone di colmare una lacuna esistente nello stato della regolamentazione dei rapporti bilaterali tra Italia e Russia, ed il suo recepimento è inteso ad accordare efficace protezione alla proprietà intellettuale nell'ambito della cooperazione bilaterale tecnico-militare.

Dall'esecuzione dell'Accordo si attendono benefici di natura economica per le industrie della Difesa. Tale Accordo, infatti, fornendo un quadro giuridico di riferimento a loro tutela, dovrebbe produrre un impatto positivo sui rapporti politico-economici tra i due Paesi e favorire l'incremento della cooperazione bilaterale.

Detto quadro di certezza e di garanzie è infatti requisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative politiche ed economiche atte a favorire cooperazioni tra i due Governi.



### 3. *Illustrazione della metodologia di analisi adottata*

Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

### 4. *Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività*

L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

### 5. *Impatto sui destinatari diretti*

Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia concerne un ambito operativo in cui l'Amministrazione della difesa vanta precedenti esperienze con altri Paesi, parte delle quali ancora in atto.

### 6. *Impatto sui destinatari indiretti*

L'impatto sui destinatari indiretti di cui al punto 1, è valutato potenzialmente positivo. Dall'azione sinergica tra i due Paesi potranno derivare benefici nelle relazioni politiche, nei settori della cooperazione tecnologico-militare, in termini di elevazione degli *standard* tecnologici e di sviluppo di nuovi prodotti.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per la reciproca protezione della proprietà intellettuale nell'ambito della cooperazione bilaterale tecnico-militare, fatto a Bari il 14 marzo 2007.

### Art. 2.

#### *(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

#### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO**  
**TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA**  
**FEDERAZIONE RUSSA PER LA RECIPROCA PROTEZIONE DELLA**  
**PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE**  
**BILATERALE TECNICO-MILITARE**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa, da qui in poi denominati Parti

prendendo atto dell' "Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa, riguardante la Cooperazione nei campi tecnico-militare e dell'Industria per la Difesa", firmato a Roma il 14 novembre 1996,

prendendo atto dell' "Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa, sulla Reciproca Protezione delle Informazioni Classificate", firmato a Mosca il 12 aprile 2000,

cercando di utilizzare al meglio le rispettive potenzialità militari ed industriali,

riconoscendo la necessità di semplificare il reciproco scambio di informazioni tecniche, ma allo stesso tempo di salvaguardare il contenuto ed il valore di dette informazioni,

consapevoli della necessità della protezione delle Informazioni riservate dalla divulgazione non controllata, e della gestione dei diritti della Proprietà Intellettuale nel corso della cooperazione bilaterale tecnico-militare tra le Parti,

considerando la necessità di concordare comuni azioni delle Parti efficaci per prevenire ogni tipo di violazione nell'utilizzazione della Proprietà Intellettuale nel corso della cooperazione bilaterale tecnico-militare,

aderendo ai principi di uguaglianza e di reciproco beneficio,

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE

**Articolo 1**

*Definizioni*

Le Parti concordano sull'utilizzazione delle seguenti definizioni, usate nel presente Accordo:

“proprietà intellettuale” - qui interpretata come descritto nell’articolo 2 della Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 Luglio 1967.

“proprietà intellettuale progressa” - proprietà intellettuale generata dalle Parti e/o dai Contraenti prima e/o fuori dal presente Accordo ed utilizzata nel corso della cooperazione bilaterale tecnico-militare.

“proprietà intellettuale emergente” - proprietà intellettuale generata nel corso della cooperazione bilaterale tecnico-militare.

“risultati delle attività intellettuali” - quelli derivanti da ricerche, da progetti, da soluzioni scientifiche, di progetto, tecniche e tecnologiche, anche contenuti nella documentazione tecnica (tecnico-normativa, di progetto, di ingegneria, tecnologica, d’esercizio, di programmazione e di metodologie di addestramento), e documentazione tecnico-scientifica, nonché in altri prodotti, ottenuti nell’ambito della cooperazione bilaterale tecnico-militare.

“informazione riservata” - ogni informazione, (incluso il *know-how*), indipendentemente dalla forma in cui essa è rappresentata, utilizzata nell’ambito della collaborazione bilaterale tecnico-militare, a cui l’accesso sia limitato in conformità alla legislazione dei Paesi delle Parti.

“prodotti di destinazione militare” - armamenti, materiali e mezzi militari, opere, servizi, Risultati di attività intellettuale (inclusi i diritti esclusivi ad essi connessi), nonché le informazioni in campo tecnico-militare.

“parti terze” - ogni Stato, persona fisica o persona giuridica, che non sia Parte del presente Accordo, e/o Contraente.

“contraenti” - persone giuridiche degli Stati delle Parti che in conformità alla legislazione del proprio Stato stipulino contratti nel corso della cooperazione bilaterale tecnico-militare.

## Articolo 2

### Scopo

Lo scopo del presente Accordo è la protezione legale dei Risultati delle attività intellettuali, ivi compresa la Proprietà Intellettuale Progressa e quella Emergente, in

accordo alle leggi della Repubblica Italiana ed alle leggi della Federazione Russa, ed in armonia con gli accordi internazionali dei quali la Repubblica Italiana e la Federazione Russa fanno parte.

### Articolo 3

#### *Autorità delegate*

Le Autorità delegate dalle Parti per l'attuazione del presente Accordo sono:

- da parte Italiana: Ministero della Difesa della Repubblica Italiana,
- da parte Russa: Ministero della Giustizia della Federazione Russa.

### Articolo 4

#### *Protezione della Proprietà Intellettuale*

La collaborazione delle Parti in materia di protezione legale dei Risultati delle attività intellettuali, ivi compresa la Proprietà Intellettuale Pregressa e quella Emergente, va eseguita attraverso le seguenti modalità:

- Concordando le soluzioni ai problemi legati alla protezione dei diritti sui Risultati delle attività intellettuali, ivi compresa la Proprietà Intellettuale Pregressa e quella Emergente;
- Emanando procedure relative alla protezione dei diritti sui Risultati delle attività intellettuali, ivi compresa la Proprietà Intellettuale Pregressa e quella Emergente;
- Attuando le misure per impedire violazioni nel campo della Proprietà Intellettuale e la divulgazione di Informazioni Riservate;
- Scambiandosi esperienze ed informazioni che si originano dalla partecipazione di ognuna delle Parti in altri accordi internazionali che regolino la protezione della Proprietà Intellettuale, se ciò non contrasta con gli obblighi delle Parti;
- Fornendo gli atti legislativi e normativi di una delle Parti, che disciplinano le questioni relative alla protezione ed utilizzo della Proprietà Intellettuale, su richiesta dell'altra Parte.

## Articolo 5

### *Contratti*

All'atto della stipula degli accordi e/o dei contratti nel corso della cooperazione bilaterale tecnico-militare, le Parti e/o i Contraenti concorderanno e prenderanno in considerazione:

- le modalità e le condizioni di protezione legale dei Risultati delle attività intellettuali, ivi compresa l'utilizzazione e la ripartizione della Proprietà Intellettuale Pregressa e di quella Emergente, nonché dell'apporto dello Stato di ciascuna delle Parti e/o dei Contraenti;
- i diritti di ciascuna delle Parti e/o dei Contraenti di utilizzare Informazioni riservate ed i rispettivi obblighi di assicurare la protezione di tali informazioni dalla divulgazione;
- le condizioni e modalità di trasferimento delle informazioni nel corso della cooperazione bilaterale tecnico-militare;
- la disciplina del risarcimento dei danni derivanti dall'uso improprio dei Risultati delle attività intellettuali, ivi compresa la Proprietà Intellettuale Pregressa e quella Emergente.

## Articolo 6

### *Utilizzo dei Risultati delle attività intellettuali*

L'utilizzo dei Risultati delle attività intellettuali, ivi compresa la Proprietà Intellettuale Pregressa, sarà realizzato in conformità ai contratti, anche nel rispetto delle misure atte a garantirne la protezione legale, conformemente al presente Accordo.

## Articolo 7

### *Prevenzione dall'uso illegittimo dei Risultati delle attività intellettuali*

Ognuna delle Parti, conformemente alle leggi ed agli accordi internazionali dei rispettivi Stati, prenderà provvedimenti per evitare lo sviluppo, la produzione, l'utilizzo, e/o il trasferimento a Parti terze, di ogni Prodotto di destinazione militare che sia realizzato utilizzando i Risultati delle attività intellettuali, ivi compresa la Proprietà Intellettuale Pregressa e quella Emergente dello Stato dell'altra Parte o di un Contraente, in assenza del loro consenso scritto.

## Articolo 8

### *Brevetti*

L'opportunità di richiedere di brevettare i Risultati di attività intellettuali ottenuti nell'ambito della cooperazione bilaterale tecnico-militare, o di conservarli come Informazioni riservate sarà concordata nei contratti, secondo le leggi degli Stati delle Parti.

Per la presentazione della domanda di brevetto, si seguiranno le seguenti regole:

- Le domande di brevetto per invenzioni e modelli d'utilità fatte nel territorio della Repubblica Italiana saranno in primo luogo presentate all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
- Le domande di brevetto per invenzioni, modelli d'utilità e prototipi industriali fatte nel territorio della Federazione Russa saranno in primo luogo presentate agli Organi Federali Esecutivi delegati ad esaminare tali domande conformemente alla legislazione della Federazione Russa.

## Articolo 9

### *Risoluzione delle controversie*

Le controversie sull'interpretazione ed applicazione del presente Accordo saranno risolte mediante trattative tra le Parti.

## Articolo 10

### *Protezione delle Informazioni riservate*

Le informazioni considerate riservate da una delle due Parti e/o da un Contraente saranno automaticamente considerate riservate dall'altra Parte e/o Contraente.

La trattazione delle informazioni classificate sarà effettuata in conformità all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa sulla Reciproca Protezione delle Informazioni classificate, firmato a Mosca il 12 aprile 2000.

**Articolo 11***Entrata in vigore, durata, cessazione della validità, ritiro dell'Accordo*

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta di avvenuto espletamento da parte delle Parti delle procedure interne a ciascuno Stato, necessarie per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo resterà in vigore per cinque anni. Esso sarà tacitamente rinnovato dopo detto termine per ogni quinquennio successivo, fino a quando una delle Parti non notificherà per iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici, almeno sei mesi prima della scadenza del termine dei cinque anni, la propria intenzione di non rinnovarlo.

Se una delle Parti dovesse decidere di denunciare il presente Accordo, le Parti si consulteranno per assicurare la cessazione della validità del presente Accordo a condizioni accettabili per entrambe le Parti.

Né la cessazione della validità, né il ritiro del presente Accordo, incideranno sugli obblighi e sui diritti delle Parti previsti dagli articoli 5, 7, 10 del presente Accordo, a meno che le Parti stabiliscano diversamente.

Fatto a Bari il 14 marzo 2007, ciascuno redatto in due esemplari, in lingua italiana ed in lingua russa, i due testi facenti egualmente fede.

per il Governo della Repubblica Italiana

Antonio Di Pietro

per il Governo della Federazione Russa

Василий Мухоморов